

REGOLAMENTO (CEE) N. 3391/87 DEL CONSIGLIO

del 9 novembre 1987

che prevede misure speciali per la trasformazione di talune varietà di arance e reca modifica del regolamento (CEE) n. 2601/69

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 987/84⁽³⁾, prevede un regime di compensazioni finanziarie destinate a favorire la trasformazione di talune varietà di arance nell'ambito di contratti che garantiscano, a un prezzo minimo d'acquisto da pagarsi al produttore, l'approvvigionamento regolare delle industrie di trasformazione;

considerando che per le arance della varietà «shamuti» esistono attualmente difficoltà di smaltimento sul mercato dei prodotti freschi; che negli Stati membri produttori tale varietà è sempre più avviata verso la trasformazione;

considerando che, in attesa del bilancio sulla situazione del mercato degli agrumi, è opportuno prevedere, per una campagna, la possibilità di far beneficiare la varietà in causa, entro il limite di un determinato quantitativo, dell'aiuto concesso per talune varietà destinate alla trasformazione;

considerando che alcune varietà di arance prodotte in Spagna incontrano le stesse difficoltà di smaltimento riscontrate per la varietà «shamuti»; che è opportuno

applicare a tali varietà un trattamento analogo a quello previsto per la varietà «shamuti»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 2601/69 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 3 bis

Durante la campagna 1987/1988 le disposizioni degli articoli da 1 a 4 si applicano alle arance della varietà «shamuti» entro il limite di un quantitativo globale di 3 000 tonnellate di prodotto fresco da ripartirsi tra gli Stati membri produttori conformemente alla procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72.»

Articolo 2

1. Durante la campagna 1987/1988 il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 2601/69 si applica in Spagna alle arance delle varietà Cadenera, Castellana e Macetera entro il limite di un quantitativo, globale per le altre varietà, di 10 000 tonnellate di prodotto fresco.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/87⁽⁵⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1987.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

B. HAAKONSEN

(1) Parere reso il 30 ottobre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.

(3) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 10.

(4) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(5) GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 4.